



COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

PIANO COMUNALE COMMERCIO AREE PUBBLICHE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 25/07/2012 e successive
modifiche ed integrazioni con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 12/05/2016

Sommario

CAPO I Disposizioni Generali.....	4
Art. 1 Disposizioni generali	4
Art. 2 Esercizio dell'attività.....	4
Art. 3 Posteggi	4
Art. 4 Istruttoria della domanda	5
Art. 5 Funzionario competente al rilascio dell'autorizzazione	5
Art. 6 Partecipazione al procedimento	5
CAPO II Disciplina delle autorizzazioni	6
Art. 7 Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio o di tipo A	6
Art. 8 Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A.....	6
Art. 9 Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A	7
Art. 10 Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo B	7
Art. 11 Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo B	8
Art. 12 Revoca e sospensione delle autorizzazioni.....	8
Art. 13 Posteggi riservati ai produttori agricoli - Istituzione "Farmer's Market"	9
CAPO III FIERE E MERCATI	10
Art. 14 Ambito di applicazione	10
Art. 15 Mercato settimanale	10
Art. 16 Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato	10
Art. 17 Giornate e orari di svolgimento	10
Art. 18 Richiamo localizzazione, configurazione e articolazione del mercato	10
Art. 19 Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita.....	11
Art. 20 Descrizione della circolazione pedonale e veicolare	11
Art. 21 Modalità di tenuta e consultazione della Pianta organica del mercato	11
Art. 22 Assenze.....	11
Art. 23 Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari	11
Art. 24 Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi alla occupazione di suolo pubblico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e al Canone d'uso delle attrezzature	12
Art. 25 Criteri per il rilascio, la revoca o la sospensione, la decadenza, l'estinzione e la rinuncia dell'atto di concessione	12
Art. 26 Definizione di corrette modalità di vendita	13
Art. 27 Funzionamento del mercato.....	13
Art. 28 Richiamo delle modalità di subingresso	14
Art. 29 Scambio posteggi.....	14
Art. 30 Posteggi liberi - Migliorie.....	14
Art. 31 Ampliamento o riduzione del posteggio.....	14
Art. 32 Richiamo delle norme igienico-sanitario per la vendita dei generi alimentari	14

Art. 33 Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse	15
Art. 34 Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato.	15
Art. 35 Svolgimento del mercato in caso di festività.....	15
Art. 36 Soppressione del mercato o di posteggi.....	15
Art. 37 Attività complementari nell'area mercatale	16
Art. 38 Mercati rionali	16
Art. 39 Custodia.....	17
Art. 40 Concessione dei punti vendita	17
Art. 41 Posteggi riservati ai produttori agricoli	17
Art. 42 Canone di Concessione.....	17
Art. 43 Durata delle concessioni.....	18
Art. 44 Gestione della concessione	18
Art. 45 Indicazioni sui posteggi	18
Art. 46 Modalità per l'uso dei posteggi	18
Art. 47 Responsabilità per danni.....	19
Art. 48 Ispezioni e lavori	19
Art. 49 Termine delle concessioni	19
Art. 50 Revoca o decadenza delle concessioni	19
Art. 51 Riconsegna dei posteggi e delle aree concesse.....	20
Art. 52 Possibilità di recesso.....	20
Art. 53 Calendario e orari dei mercati	20
Art. 54 Disciplina interna.....	20
Art. 55 Pulizie e manutenzione	20
Art. 56 Indicazione dei prezzi.....	21
Art. 57 Strumenti di pesatura.....	21
Art. 58 Servizio Igienico Sanitario	21
Art. 59 Provvedimenti disciplinari	21
Art. 60 Sanzioni disciplinari	21
Art. 61 Aree mercatali per vendite particolari	21
Art. 62 Vendite a mezzo veicoli	22
Art. 63 Punti vendita in chioschi.....	22
Art. 64 Calcolo del numero delle presenze.....	22
Art. 65 Tariffe per la concessione del suolo pubblico	22
Capo IV Fiere.....	23
Art. 66 Data e giorni di svolgimento.....	23

Art. 67 Concessione posteggi per la Festa Patronale.....	23
Art. 68 Concessione posteggi per la <i>FIERA NAZIONALE DEL CARCIOFO</i>	24
CAPO V Autorizzazioni temporanee e mercati straordinari	25
Art. 69 Ambito di applicazione, indirizzi e modalità	25
Art. 70 Feste ed iniziative promozionali.....	25
Art. 71 Sagre parrocchiali, feste di partiti, festival e manifestazioni culturali	25
CAPO VI Commercio itinerante	26
Art. 72 Modalità di vendita.....	26
Art. 73 Zone vietate	26
Art. 74 Zone consentite	26
Art. 75 Rappresentazione cartografica	26
Art. 76 Determinazione degli orari.....	26
CAPO VII Disposizioni finali	27
Art. 77 Sanzioni	27
Art. 78 Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi.....	27
Art. 79 Validità delle presenze	27
Art. 80 Attività stagionali	27
Art. 81 Rinvio a disposizioni di legge	27
Art. 82 Abrogazione di precedenti disposizioni	27

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disposizioni generali

1. Il presente Piano è adottato in conformità della L.R. n. 18 del 24 luglio 2001. Prevede obiettivi per lo sviluppo del commercio su aree pubbliche con particolare riguardo al miglioramento e riqualificazione delle aree mercatali, attraverso:
 - a. l'ampliamento dei posteggi per un più facile accesso sia agli operatori che ai consumatori, nonché per un migliore servizio agli operatori per l'esercizio della propria attività con moderni mezzi di vendita, nell'ottica delle potenzialità delle moderne tecnologie;
 - b. adeguamento di dette aree alle esigenze igienico - sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari;
 - c. decongestionamento del traffico e favorire la viabilità cittadina;
 - d. tutela del pubblico interesse e degli operatori stessi.
2. Esso è costituito:
 - a. dalle determinazioni di cui all'art.28 del D. Lgs. n.114/98;
 - b. dalle determinazioni di cui all'art.13 legge regionale n.18/2001;
 - c. dalle planimetrie delle aree mercatali.
3. Il presente piano viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni provinciali di rappresentanza dei consumatori e delle imprese del commercio.
4. Ha validità su tutto il territorio comunale per quattro anni a cominciare dalla data di approvazione e può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima adozione.

Art. 2 Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a. su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b. su qualsiasi area purché in forma itinerante. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative, ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71, comma 1 del D. Lgs. n. 59/2010.
2. E' ammesso il rilascio di più autorizzazioni a favore del medesimo soggetto. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste.
3. E' consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito di atto di delega e del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. A tal fine l'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Art. 3 Posteggi

1. Il posteggio è quella parte di area pubblica della quale il Comune ha la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

2. La concessione del posteggio ha la durata di dieci anni¹ ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio all'operatore.

Art. 4 Istruttoria della domanda

1. L'Ufficio comunale competente all'istruttoria della domanda provvede a comunicare al soggetto richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, il recapito telefonico del medesimo e gli orari di ricevimento del pubblico.
2. Procede, quindi alla verifica dei contenuti della domanda e all'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa, mediante acquisizione d'ufficio delle informazioni ritenute necessarie ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.
3. Il procedimento deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo del Comune.
4. Entro il suddetto termine le domande si intendono accolte e l'Ufficio è tenuto al rilascio dell'atto autorizzatorio qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, ovvero non emergano elementi ostativi a seguito degli accertamenti d'ufficio.
5. Qualora, a causa di ritardi nelle risposte da parte di altri Enti pubblici, non imputabili al Comune, emergessero, oltre il suddetto termine dei novanta giorni, elementi ostativi all'esercizio dell'attività, si procederà alla revoca dell'autorizzazione e ad informare l'Autorità Giudiziaria delle dichiarazioni mendaci prodotte dal richiedente.
6. Il termine può essere interrotto per una sola volta nel caso in cui la domanda debba essere integrata nella documentazione o nelle dichiarazioni.

Art. 5 Funzionario competente al rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche viene rilasciata a firma del dirigente/funzionario responsabile della struttura comunale competente utilizzando la modulistica approvata ai sensi del D.Lgs. n.114/98 e deve contenere, comunque, l'intestazione del soggetto richiedente e/o del preposto in possesso dei requisiti per il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione, l'ubicazione e la superficie di vendita del posteggio e il mercato a cui si riferisce, se non trattasi di autorizzazione in forma itinerante, nonché eventuali prescrizioni.

Art. 6 Partecipazione al procedimento

1. Il Comune garantisce ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la partecipazione del soggetto interessato al procedimento consentendo al medesimo la visione in ogni momento della pratica inerente alla domanda nonché la sua partecipazione ad eventuali riunioni operative inerenti la medesima.

CAPO II DISCIPLINA DELLEAUTORIZZAZIONI

Art.7 Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio o di tipo A

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è rilasciata dal Comune dove questo si trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione; Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha

¹La validità dei termini temporali della concessione s'intende modificata con l'individuazione dei nuovi criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche da determinarsi in sede di Conferenza Unificata in applicazione dell'articolo 70 del Decreto Lgs. n.59/2010 (Direttiva Bolkestein).

validità di dieci anni², non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio all'operatore.

2. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio consente:
 - a. la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;
 - b. la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.
3. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di una autorizzazione, e connessa concessione di posteggio, salvo che sia già titolare di più concessioni di posteggi alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1991 n. 112 o che si tratti di società cui vengono conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato.
4. In relazione a quanto disposto all'articolo 1, comma 4, è ammesso in capo a uno stesso soggetto il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.
5. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai Comuni, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Art.8 Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio all'interno dei mercati, sono inoltrate con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, al Comune dove si trovano i posteggi sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.
2. Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, il Comune fa pervenire all'Assessorato regionale competente il proprio bando ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia entro i successivi trenta giorni.
3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati entro il termine di novanta giorni, decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.
4. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a. maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
 - b. anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
5. altri criteri integrativi
 - a. residenza nel Comune punti 1,50
 - b. assenza di qualunque tipo di autorizzazione su aree pubbliche.....punti 0,30
 - c. residenza in comune confinante.....punti 0,10
 - d. residenza nella Regione..... punti 0,05
6. La mancata presenza per due anni consecutivi decorrenti dalla data dell'ultima partecipazione accertata, comporta, se non adeguatamente giustificata, la cancellazione dalla graduatoria ed il conseguente azzeramento delle presenze già maturate.
7. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali

²La validità dei termini temporali della concessione s'intende modificata con l'individuazione dei nuovi criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche da determinarsi in sede di Conferenza Unificata in applicazione dell'articolo 70 del Decreto Lgs. n.59/2010 (Direttiva Bolkestein).

intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il Comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 7, comma 3.

8. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.
9. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative:
 - a. ai produttori agricoli di cui al D. L.vo n.228/2001;
 - b. ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato.

Art.9 Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario provvede a inoltrare al Comune sede del posteggio, entro sessanta giorni, la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.
2. Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno.
3. Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa i quali, in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.
4. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, a esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.
5. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.
6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio, che provvede alle necessarie annotazioni.

Art.10 Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo B

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, svolta con mezzi mobili, viene rilasciata dal Comune, in base alla normativa emanata dalla regione, a favore di persona fisica o giuridica che intende avviare l'attività ed abilita:
 - a. all'esercizio del commercio in forma itinerante nel territorio nazionale;
 - b. all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
 - c. all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
 - d. alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
2. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o società, non può essere rilasciata più di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, e comunque non superiori a un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.

Art.11 Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo B

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e s'intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni.
2. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società titolari di autorizzazione di tipo B, l'interessato ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune di nuova residenza o sede legale, il quale provvede al rilascio della nuova autorizzazione previo ritiro dell'autorizzazione originaria e alla sua trasmissione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente ai fini della conservazione della priorità.
3. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede, entro sessanta giorni, a inoltrare al proprio Comune di residenza la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originaria, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione- ne del possesso dei requisiti soggettivi.
4. Qualora il Comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti. Si applica anche al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B quanto disposto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9.

Art.12 Revoca e sospensione delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione è revocata:
 - a. nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
 - b. nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;
 - c. nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno della data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
 - d. qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca.

2. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.
3. L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3, del D.lgs 114/1998. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

Art.13 Posteggi riservati ai produttori agricoli - Istituzione "Farmer's Market"

1. E' consentita l'assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli di cui all'art. 4 del D. L.vo n.228/2001.
2. L'assegnazione dei posteggi avviene mediante concessione decennale³.
3. Per questa particolare categoria di operatori, la graduatoria verrà formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - data di rilascio dell'autorizzazione comunale già rilasciata ai sensi della L. 59/63
 - della maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese
 - data in cui è stata presentata denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 L. 241/90 ed art.4 D.Lgvo n.228/2001 e data iscrizione nella posizione INPS.
4. L'assegnazione avverrà attraverso avviso pubblico per i posteggi disponibili nella nuova area mercatale.
5. In caso di successiva disponibilità, l'assegnazione dei posteggi avverrà su presentazione della comunicazione di inizio attività di vendita da parte degli interessati ai sensi del D. L.vo n.228/01 che dovrà contenere la richiesta di concessione del posteggio. La comunicazione suddetta non potrà, comunque, consentire di esercitare l'attività prima del completamento dell'istruttoria da parte dell'ufficio competente e del relativo rilascio di concessione del posteggio, sia pure decorsi i trenta giorni.
6. Il procedimento deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di acquisizione della domanda o comunicazione al protocollo.
7. Nell'ambito delle aree già adibite a mercato settimanale - Settore Alimentare, viene istituito il "Farmer's Market" così come previsto dalla vigente norma in materia. Le attività in esso consentite, saranno regolamentate da apposita Ordinanza Sindacale. Inoltre è facoltà dell'Amministrazione Comunale, individuare nuove aree a ciò preposte.

³La validità dei termini temporali della concessione s'intende modificata con l'individuazione dei nuovi criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche da determinarsi in sede di Conferenza Unificata in applicazione dell'articolo 70 del Decreto Lgs. n.59/2010 (Direttiva Bolkestein).

Art. 14 Ambito di applicazione

1. Il presente Capo disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 3 della Legge Regionale n° 18 del 24 luglio "Disciplina del commercio su aree pubbliche" e fa parte integrale del Piano per il Commercio sulle aree pubbliche.

Art. 15 Mercato settimanale

1. E' istituito n. 1 mercato periodico a cadenza settimanale annuale.

Art. 16 Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento dei mercati su aree pubbliche così come determinato dal Comune di San Ferdinando di Puglia.

Art. 17 Giornate e orari di svolgimento

1. Il mercato settimanale ha luogo nel giorno e nei modi previsti dal Comune di San Ferdinando di Puglia.
2. Le attività e gli orari, saranno regolamentati da apposita Ordinanza Sindacale.

Art. 18 Richiamo localizzazione, configurazione e articolazione del mercato

Mercato di Via Gramsci del Martedì			
a) Ubicazione	Via Gramsci		
b) Svolgimento	Annuale		
c) Cadenza	Settimanale		
Settore	Posteggi	Superficiemq	
Posteggi riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare	22	1.080	
Posteggi riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare	155	6.498	
Posteggi riservati ai produttori agricoli	15	240	
Posteggi riservati ai portatori di handicap	1	32	
g) totale posteggi	193	7.850	
h) Superficie di pertinenza			1.729
i) Superficie totale del mercato			9.600

1. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria (allegato A) nella quale sono indicati:
 - a. l'ubicazione e la delimitazione dell'area di pertinenza;
 - b. la sua superficie complessiva;
 - c. il numero, la dislocazione e le dimensioni del singolo posteggio;
 - d. la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
 - e. l'individuazione dei posteggi destinati al settore alimentare e non alimentare nonché di quelli riservati ai produttori agricoli ed ai soggetti portatori di handicap.
2. Non è consentita la vendita di prodotti alimentari nei posteggi destinati alla vendita di prodotti non alimentari e viceversa.

Art. 19 Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria.
2. Non devono essere in alcun modo ostruiti ingressi e scivoli.
3. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze, Vigili del Fuoco, PS).

Art. 20 Descrizione della circolazione pedonale e veicolare

1. Con Ordinanza Sindacale sarà regolamentata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato.

Art. 21 Modalità di tenuta e consultazione della Pianta organica del mercato

1. Presso l'Ufficio Commercio viene depositata l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché l'originale della Pianta organica con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento della Pianta organica.
3. Copia della planimetria e della Pianta organica è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'USL (Servizio di igiene Pubblica) competente per il territorio. Inoltre copia della planimetria verrà apposta in apposita bacheca presso l'area mercatale.

Art. 22 Assenze

1. I titolari di posteggio sono tenuti alla frequenza del Mercato, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente Regolamento e dalle leggi nazionali e regionali in materia di commercio su area pubblica.
2. Al fine di non incorrere nel provvedimento di decadenza delle concessioni, gli interessati devono giustificare le eventuali assenze, facendo pervenire al Comune la relativa documentazione, entro e non oltre 15 giorni dalla data di inizio dell'assenza.
3. In caso di assenza per malattia, deve essere prodotto, entro lo stesso termine, il certificato medico.

Art. 23 Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art.17, comma 2, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate.
2. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare,

ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.

3. Le assegnazione dei posteggi disponibili per ogni giornata di mercato agli spuntisti saranno disciplinate dalle attività gestionali in capo al Responsabile del settore preposto.
4. Agli operatori commerciali verrà attribuito un punto per ogni giornata di attività o di presenza alla "SPUNTA" all'inizio delle operazioni. Sarà cura del Responsabile del Servizio di P.M. comunicare, con cadenza mensile, all'Ufficio Commercio comunale la graduatoria aggiornata degli spuntisti.
5. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine di posizione in graduatoria quale è definito dando la priorità:
 - a. all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato (anzianità di presenza), quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità o specializzazione merceologica;
 - b. all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal Registro Imprese.
6. La graduatoria dei precari è tenuta dall'Ufficio Commercio e dalla Polizia Municipale;
7. La mancata presenza per dodici mesi dalla data dell'ultima partecipazione accertata, comporta, se non adeguatamente giustificata, la cancellazione dalla graduatoria ed il conseguente azzeramento delle presenze già maturate.

24 Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi alla occupazione di suolo pubblico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e al Canone d'uso delle attrezzature

1. Le concessioni, ivi comprese quelle temporanee, sono assoggettabili al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e dello smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme e dei canoni per la concessione del posteggio adottati dal Consiglio comunale sulla base degli indirizzi regionali.
2. Le tasse dovranno essere versate nei modi e tempi previsti dalle relative disposizioni comunali.
3. I concessionari dei posteggi che ne abbiano necessità sono altresì tenuti a corrispondere i costi relativi all'attivazione delle utenze (energia elettrica, acqua, fogna) ed i relativi consumi. I concessionari che incorrono nella revoca o decadenza della concessione non hanno diritto a restituzione di tasse né ad indennizzo alcuno.

Art. 25 Criteri per il rilascio, la revoca o la sospensione, la decadenza, l'estinzione e la rinuncia dell'atto di concessione

2. La concessione del posteggio avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art.7.
3. La revoca o la sospensione della concessione vengono disposte qualora si verificano le condizioni di cui al precedente art.12, contestualmente alla revoca o alla sospensione dell'autorizzazione.
4. Così come già previsto dall'art.6 del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono causa di decadenza della concessione:
 - a. il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
 - b. l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione;
 - c. sono causa di estinzione della concessione:
 - d. la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - e. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

5. I provvedimenti relativi alla decadenza ed alla estinzione delle concessione, di cui al succitato Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, vengono adottati dal responsabile del Settore preposto, a seguito di formale richiesta da parte del Responsabile dell'ufficio preposto alla riscossione dei tributi al quale fanno capo i procedimenti propedeutici.
6. La comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata all'Ufficio Comunale, allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione e autorizzazione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.
7. Il commerciante che sia incorso nella decadenza o revoca della concessione del posteggio in seguito a sanzione disciplinare o per inosservanza di norme, non può ottenere altre concessioni di posteggi nel mercato se non è trascorso un anno dalla data del provvedimento predetto.

Art. 26 Definizione di corrette modalità di vendita

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere, depositandoli poi negli appositi contenitori.
2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.
3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
4. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt. 2 dalla verticale del limite di allineamento.
5. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt. 2,20.
6. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempre che il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.
7. In caso di cattivo tempo, l'operatore è autorizzato a tenere il proprio automezzo anche quando lo stesso non può essere sistemato completamente entro l'area in concessione, sempre che tale automezzo non intralci il normale svolgimento delle operazioni mercatali e lo sgombero del mercato, né impedisca l'eventuale possibile accesso di mezzi di pronto intervento.

Art. 27 Funzionamento del mercato

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di una specifica convenzione.
2. Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda USL.
4. Con apposito provvedimento possono essere fissati orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nel precedente articolo 17.
5. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.
6. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
7. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

Art. 28 Richiamo delle modalità di subingresso

1. Il subentro nella titolarità dell'azienda comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, sempre che siano rispettate le disposizioni regionali in materia.

Art. 29 Scambio posteggi

1. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune. L'ufficio incaricato provvederà all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 30 Posteggi liberi - Migliorie

1. Il responsabile del settore competente prima di trasmettere alla Regione la comunicazione relativa ai posteggi disponibili, procede ad effettuare adeguata informazione agli operatori del mercato concessionari di posteggio, attraverso le forme più idonee, della possibilità di richiedere eventuale miglioria indicandone tempi e modalità.
2. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto devono rivolgere domanda scritta al Comune entro i termini previsti.
3. I criteri di priorità per la miglioria del posteggio sono quelli già previsti dall'art.8, comma 4, del presente regolamento.
4. Le domande vengono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli autonegozi.
5. I soggetti convocati per la scelta, impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta riportante gli estremi dell'autorizzazione amministrativa.
6. Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze.

Art. 31 Ampliamento o riduzione del posteggio

1. L'operatore può in ogni caso chiederel'ampliamento o la riduzione del posteggio assegnato. La riduzione può essere concessa, comunque, entro il limite minimo di mq.32, salvo casi di motivate esigenze particolari da valutarsi a cura del responsabile del servizio preposto.
2. In caso di accoglibilità della richiesta, si procederà solo all'aggiornamento della pianta del mercato e dei riferimenti collegati alla variazione.

Art. 32 Richiamo delle norme igienico-sanitario per la vendita dei generi alimentari

1. La vendita e la somministrazione dei prodotti alimentari è soggetta alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico - sanitarie e alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature, devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal Ministero della Sanità, nonchè da quanto disciplinato dalla vigente normativa in materia d'Igiene e Sanità Pubblica.

3. Le autorizzazioni all'esercizio del commercio di sostanze alimentari e di bevande sono rilasciate previo accertamento, da parte dell'Autorità sanitaria territorialmente competente, della sussistenza dei prescritti requisiti di carattere igienico-sanitario.
4. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, qualora trattasi di norme direttamente desumibili dalle disposizioni di legge in vigore, oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio. Decorso sei mesi e perdurando il mancato rispetto della normativa, la concessione di posteggio deve essere revocata.
5. L'autorità sanitaria provvede a disciplinare, sotto lo specifico profilo di competenza, l'accesso al posteggio in concessione giornaliera, al fine di garantire il rispetto alle norme di carattere igienico-sanitario.

Art. 33 Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a. - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - b. - nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
2. E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni regionali vigenti.
3. La revoca del posteggio può essere temporanea.

Art. 34 Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato

1. In caso di ridefinizione dell'ampiezza complessiva del mercato per ristrutturazione, compatibilmente con la disponibilità di superficie, è fatta salva l'esigenza della revisione dei singoli posteggi e per le nuove autorizzazioni si applica la normativa regionale vigente.
2. Il Responsabile del Settore competente comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria formulata sulla base:
 - a. dell'anzianità di frequenza quali concessionari dei posteggi;
 - b. in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al Registro Imprese.

Art. 35 Svolgimento del mercato in caso di festività

Il mercato viene svolto regolarmente anche nel caso in cui la giornata ricada in giorno festivo. Sono, comunque, fatti salvi i giorni festivi del 1° gennaio, 15 agosto e 25 dicembre per i quali lo svolgimento del mercato è anticipato al giorno precedente.

Art. 36 Soppressione del mercato o di posteggi

1. E' possibile disporre, sentite le rappresentanze provinciali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a. caduta sistematica della domanda;
 - b. rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;

c. mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi.

Art.37 Attività complementari nell'area mercatale

1. L'area mercatale prevede delle zone per l'allocazione di chioschi, come evidenziati nella planimetria.
2. In detti spazi è possibile lo svolgimento di attività quale quella di punto ristoro con somministrazione di alimenti e bevande (fast-food).
3. L'assegnazione dell'area da destinare per l'installazione dei chioschi, avverrà previo avviso pubblico.
4. La fruibilità di detti servizi deve essere garantita nelle giornate di mercato ed almeno nelle ore antimeridiane di tutta la settimana.

Art. 38 Mercati rionali

1. Sono confermati n. 3 mercati rionali annuali per l'esercizio dell'attività con uso quotidiano come di seguito specificato:

- a. *Mercato rionale di Via Sant'Antonio*
- b. *Mercato rionale di Via Donizetti*
- c. *Mercato rionale di Via Foggia*

a. Mercato rionale di Via Sant'Antonio

- i. L'area del mercato rionale di Via Sant'Antonio è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:
 1. l'ubicazione: Via Sant'Antonio;
 2. superficie complessiva dei posteggi: mq. 434 ca.;
 3. totale posteggi n. 20, di cui:
 - a. n. 7 box coperti di mt.4.10x7.00 circa cad.
 - b. n. 4 aree di mt.3x7= mq.21 cadauno
 - c. n. 7 aree di mt.3x6= mq.18 cadauno
 - d. n. 2 aree di mt.3x4= mq.12 cadauno

Nel numero dei posteggi sopra richiamati sono compresi quelli riservati ai produttori agricoli di cui al D.Lgs. 228/2001 per la vendita dei loro prodotti, così, determinati:

1. numero complessivo di 3 (tre), per una superficie complessiva di mq. 57, di cui:
 - a. n.2 aree di mt.3x6= mq. 18 cadauno;
 - b. n.1 area di mt.3x7= mq. 21 cadauno;

b. Mercato rionale di Via Donizetti

- i. L'area del mercato rionale di Via Donizetti è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:
 1. l'ubicazione: Via Donizetti;
 2. superficie complessiva dei posteggi: mq. 296.28 ca.;
 3. totale posteggi n. 14, di cui:
 - a. n. 7 box coperti di mt.6.20x4.20 circa cad.
 - b. n. 3 aree di mt.3x6= mq.18 cadauno
 - c. n. 1 area di mt.3x7= mq. 21 cadauno
 - d. n. 1 area di mt.3x5= mq.15 cadauno
 - e. n. 2 aree di mt.3x4= mq.12 cadauno

- ii. Nel numero dei posteggi sopra richiamati sono compresi quelli riservati ai produttori agricoli di cui al D.Lgs. 228/2001 per la vendita dei loro prodotti, così, determinati:

1. numero complessivo di 2 (due), per una superficie complessiva di mq 39, di cui:
 - a. n. 1 area di mt 3x7 = mq 21 cadauno;
 - b. n. 1 area di mt 3x6= mq 18 cadauno;

c. Mercato rionale di Via Foggia

- i. L'area del mercato rionale di via Foggia è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:

1. L'ubicazione: Via foggia;
2. Superficie complessiva dei posteggi: mq. 104,50 ca.;
3. Totale dei posteggi n. 4, di cui:
 - a. n. 2 box coperti di mt. 5,50x4,70 = mq 25,85 circa cad.
 - b. n. 2 box coperti di mt. 5,50x4,80 = mq 26,40 circa cad.
 - ii. Nel numero dei posteggi sopra richiamati sono compresi quelli riservati ai produttori agricoli di cui al D.Lgs. 228/2001 per la vendita dei loro prodotti, così, determinati:
 1. numero complessivo di 1, per una superficie complessiva di mq. 25,85.
2. I mercati rionali suddetti si intenderanno soppressi nel caso in cui gli stessi saranno alienati.

Art.39 Custodia

1. La custodia dei mercati rionali è affidata ai concessionari, sia per quanto attiene ai posteggi loro assegnati, che per le aree di pertinenza dei mercati medesimi.

Art.40 Concessione dei punti vendita

2. La procedura per la concessione di posteggio e dei box coperti e del rilascio della relativa autorizzazione è quella prevista dall'art.8 del piano relativamente all'assegnazione dei posteggi di mercati rionali di nuova istituzione.
3. In caso di successiva disponibilità, l'assegnazione avverrà su richiesta scritta da parte degli interessati.
4. L'istruttoria delle domande e l'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa è demandato al competente Ufficio che, ai fini della concessione del punto vendita con relativa stipula del contratto e rilascio dell'autorizzazione, in caso di più richieste, formula una graduatoria, per ciascun mercato rionale, tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a. anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - b. altri criteri integrativi
 - i. residenza nel Comunepunti 1,50
 - ii. assenza di qualunque tipo di autorizzazione su aree pubbliche punti 0,30
 - iii. residenza in comune confinante..... punti 0,10
 - iv. residenza nella Regionepunti 0,05
4. Al Responsabile del Settore competente in materia di commercio è demandata la concessione formale delle aree e la sottoscrizione dei contratti. All'atto di consegna delle chiavi dei box coperti dovrà essere redatto relativo verbale in contraddittorio sullo stato dei luoghi sottoscritto tra le parti.
5. Il procedimento deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo.
6. L'eventuale mancanza di disponibilità di box sarà comunicata ai richiedenti. La richiesta sarà tenuta, comunque, presente per eventuali successive disponibilità.

Art.41 Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. In caso di assenza di richiesta per i posteggi riservati ai produttori agricoli, si provvederà all'assegnazione ai richiedenti di altra tipologia commerciale.

Art.42 Canone di Concessione

1. I concessionari di punti vendita sono tenuti al pagamento di un canone di concessione annuo differenziato in funzione del posteggio assegnato (box coperto oppure area attrezzata), la cui misura è stabilita di volta in volta nell'ambito delle Politiche Tariffarie in vigore nel Comune di San Ferdinando di Puglia.
Ciascun concessionario dovrà costituire un deposito cauzionale, infruttifero, pari a sei mensilità del canone, prima dell'atto formale di concessione. Il deposito cauzionale sarà restituito al termine della concessione, salvo il diritto del Comune di incamerare la somma fino alla concorrenza di ogni suo credito per rimborso spese, rifusione danni, saldo canoni, ecc..

Sono a carico del concessionario gli adempimenti e le spese relativi agli allacciamenti luce, acqua ed altri eventuali servizi.

Art.43 Durata delle concessioni

1. La concessione del posteggio ha validità di dieci anni³, a partire dal giorno dell'assegnazione, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio all'operatore.
2. I titolari sono solidamente responsabili verso l'Amministrazione Comunale degli obblighi derivanti dalla concessione.

Art.44 Gestione della concessione

1. I titolari delle concessioni sono tenuti alla gestione diretta dei posteggi.
2. E' consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito di atto di delega e del titolo originale dell'autorizzazione da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art.45 Indicazioni sui posteggi

1. Ogni concessionario di posteggio, sia area attrezzata che box coperto, deve indicare chiaramente, secondo le modalità prescritte dalla direzione dei mercati rionali, con leggenda da porsi sulla testata del posteggio, il proprio nome e cognome, o la ditta o la ragione sociale, conformemente all'atto di concessione.

Art.46 Modalità per l'uso dei posteggi

1. I posteggi e le aree concesse non devono essere occupate se non con le merci oggetto della vendita e gli oggetti o beni strumentali all'attività. E' vietato:
 - a. custodire veicoli e imballaggi vuoti nei posteggi e nelle aree concesse;
 - b. sostare nei posteggi e nelle aree concesse durante le ore di chiusura dei mercati, salvo permesso della direzione da rilasciarsi unicamente per comprovati motivi di necessità;
 - c. installare impianti di qualsiasi natura (riscaldamento, ventilazione, condizionamento d'aria, refrigerazione, illuminazione, pubblicità, telefono ecc) senza la preventiva autorizzazione comunale;
 - d. provvedere ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria o effettuare modifiche senza preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario.
2. Sono esclusi da tale divieto gli interventi di manutenzione ordinaria i cui oneri restano a carico dell'assegnatario.

Art.47 Responsabilità per danni

1. Il Comune si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, mancanze o deperimenti di derrate che dovessero per qualunque titolo derivare ai concessionari, i quali, invece, sono responsabili dei danni che essi o i loro dipendenti dovessero causare alle strutture date in concessione.

Art.48 Ispezioni e lavori

1. Spetta all'Amministrazione Comunale di effettuare visite ed ispezioni nei posteggi e nelle aree concesse a mezzo di propri funzionari, con cadenza semestrale di farvi eseguire tutte quelle opere che ritenesse necessarie ed opportune.

³ La validità dei termini temporali della concessione s'intende modificata con l'individuazione dei nuovi criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche da determinarsi in sede di Conferenza Unificata in applicazione dell'articolo 70 del Decreto Lgs. n.59/2010 (Direttiva Bolkestein).

2. Nel caso di impedimento all'uso dei posteggi concessi, dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale, verrà rimborsata al concessionario la quota di tassa corrispondente alla effettiva durata dell'impedimento, qualora l'Amministrazione stessa non ritenga invece di assegnare temporaneamente altro posteggio eventualmente disponibile.

Art.49 Termine delle concessioni

1. Le concessioni cessano:
 - a. per revoca;
 - b. per rinuncia del concessionario;
 - c. per fallimento del concessionario;
 - d. per comprovate esigenze di pubblico interesse;
 - e. per decesso salvo eventuale comunicazione di subingresso da parte degli eredi secondo le modalità ed i termini già previsti dall'art.9.

Art.50 Revoca o decadenza delle concessioni

1. La revoca delle concessioni può essere disposta nei casi previsti dall'art.12 del presente regolamento.
2. Sono causa di decadenza delle concessioni le seguenti circostanze:
 - a. gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina dei mercati;
 - b. accertata morosità di 60 giorni nel pagamento del corrispettivo stabilito per la concessione del posteggio;
 - c. qualora il concessionario si sia reso colpevole di reati di tale natura che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, rendano inopportuno, nel pubblico interesse, il proseguimento del rapporto di concessione;
 - d. inosservanza delle norme igienico sanitarie.
3. Il provvedimento di revoca è adottato dal Responsabile del Settore previa contestazione degli addebiti all'interessato, con la procedura prevista dal successivo art.60.
4. Il commerciante che sia incorso nella decadenza o revoca della concessione del posteggio in seguito a sanzione disciplinare o per inosservanza di norme, non può ottenere altre concessioni di posteggi o box nei mercati se non è trascorso un anno dalla data del provvedimento predetto.
5. L'ufficio contratti, a cui è demandato il compito del controllo dei pagamenti relativi al fitto, provvederà a comunicare annualmente, entro il 31 gennaio, al Responsabile del Settore preposto la situazione debitoria degli assegnatari ai fini dell'avvio del provvedimento disciplinare a carico degli assegnatari con eventuale conseguente provvedimento di revoca.

Art.51 Riconsegna dei posteggi e delle aree concesse

1. Cessata o revocata la concessione, i posteggi e le aree concesse devono essere riconsegnati all'Amministrazione Comunale nello stato di consistenza in cui furono assegnati, liberi da persone e cose, entro 15 giorni successivi alle cessazioni o alla comunicazione di revoca, previa verifica dello stato dei luoghi da parte dell'Ufficio manutenzioni e relativo verbale in contraddittorio sottoscritto tra le parti.
2. In caso di inosservanza, si procede allo sgombero d'ufficio ed a spese degli interessati.
3. Il concessionario è tenuto a risarcire i danni arrecati alle strutture concesse ed a riportarle nel primitivo stato.

Art.52 Possibilità di recesso

1. Il concessionario può recedere prima della scadenza con un preavviso formale di almeno sei mesi, con presentazione diretta all'ufficio protocollo del Comune o con raccomandata a/r, senza diritto però ad alcun rimborso per eventuali interventi eseguiti ed i costi sostenuti. La preteritorietà del termine può essere derogata per comprovati motivi di salute, opportunamente documentati.

Art.53 Calendario e orari dei mercati

1. I mercati rionali osserveranno le stesse disposizioni degli esercizi a posto fisso previsti dalle relative ordinanze sindacali.
2. E' fatto obbligo ai concessionari garantire l'esercizio dell'attività nel posteggio assegnato al fine di evitare disagi ai consumatori.
3. I contravventori sono passibili dei provvedimenti di cui all'art.50 del presente regolamento.

Art.54 Disciplina interna

1. Nei mercati e nelle immediate adiacenze è vietato:
 - a. ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
 - b. attirare i compratori con grida e schiamazzi;
 - c. gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate o altro;
 - d. introdurre cani o animali in genere;
 - e. tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine o la disciplina del mercato e delle vendite;
 - f. l'accesso ai mercati di veicoli, anche se condotti a mano, esclusi quelli degli operatori dei mercati per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico delle merci ed esclusi quelli, preventivamente autorizzati, adibiti a banchi di vendita.

Art.55 Pulizie e manutenzione

1. Il personale preposto dall'Amministrazione Comunale ai servizi di raccolta dei r.s.u. provvede alla pulizia ed al lavaggio giornaliero delle aree esterne dei mercati rionali secondo le norme di servizio.
2. La pulizia dei box e delle aree assegnati in concessione deve essere eseguita a cura e sotto la esclusiva responsabilità dei singoli concessionari, i quali devono altresì provvedere a depositare i rifiuti e le immondizie negli appositi contenitori forniti dal Comune.
3. I concessionari sono responsabili della conservazione e manutenzione dei locali e di tutte le strutture avute in concessione.

Art.56 Indicazione dei prezzi

1. Tutti i rivenditori hanno l'obbligo di tenere costantemente esposti i cartelli indicanti il prezzo di vendita e la descrizione delle singole qualità di merci in vendita.

Art.57 Strumenti di pesatura

1. Gli strumenti di pesatura devono essere sempre:
 - a. mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
 - b. perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
 - c. ben in vista ai compratori.

Art.58 Servizio Igienico Sanitario

1. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti immessi nei mercati per le vendite, provvedono i competenti Organi della A.S.L.

Art.59 Provvedimenti disciplinari

1. Fatta salva l'azione penale nei casi previsti dalla legge, le infrazioni alle norme del presente regolamento o ad altre disposizioni legislative relative ai mercati rionali danno luogo, a carico dei responsabili, all'azione disciplinare graduata secondo la gravità della violazione commessa e tenendo sempre conto della eventuale recidività:
 - a. richiamo;
 - b. sospensione da ogni attività nel mercato fino ad un massimo di mesi 3;
 - c. revoca della concessione del posteggio per i motivi di cui all'art.51 del presente regolamento.

Art.60 Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari di cui all'articolo precedente, sono adottate dal Responsabile del Settore competente in materia di commercio, previa contestazione degli addebiti al contravventore e fissazione del termine per le discolpe.

Art.61 Aree mercatali per vendite particolari

1. Sono istituite le seguenti aree mercatali scoperte:
 - a. n.4 posteggi di prodotti di frutta seccadi mq 6 di cui:
 - i. n.2 posteggi in Piazza Umberto I° - (area a fianco Centro Sociale e area Centro Culturale Polivalente)
 - ii. n.1 posteggio in Via Nazionale (area prospiciente chiosco)
 - iii. n.1 posteggio in Via Brodoliniang. Via I° Maggio. posteggi per la vendita di fiori sul
 - b. prolungamento di Via Gorizia (ingresso parcheggio Cimitero), per operatori commerciali o produttori di fiori e piante di mq 6, nel 15 ottobre - 15 novembre, con orario di attività coincidente con quello di apertura e chiusura del cimitero
 - n. 1 posteggio la vendita di attrezzature e prodotti vari per l'agricoltura (teloni, sacchi sementi ecc.)
 - c. in Via Papa Giovanni XXIII° - zona Belvedere, della dimensione di mq 6.
L'occupazione dei posteggi in Piazza Umberto I° e Via Nazionale dovrà avvenire esclusivamente con utilizzo di banco mobile.
2. Gli operatori autorizzati in tutti i succitati punti vendita sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere, depositandoli poi negli appositi contenitori, pena la revoca dell'autorizzazione e fatte salve le sanzioni previste per l'abbandono di rifiuti.

4. Le relative autorizzazioni possono essere sempre sospese o revocate per motivi di pubblico interesse o necessità.
5. Con provvedimento di Giunta Comunale possono essere istituite altre aree mercatali per vendite particolari.

Art. 62 Vendite a mezzo veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dall'Ordinanza del Ministro della Sanità del 26 giugno 1995.

Art.63 Punti vendita in chioschi

1. L'attività di vendita con utilizzo di chioschi è disciplinata dal relativo regolamento allegato al presente e che ne costituisce parte integrante.

Art. 64 Calcolo del numero delle presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.114/1998.

Art. 65 Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione dal suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e sono applicate secondo le modalità in atto.

CAPO IV FIERE

Art. 66 Data e giorni di svolgimento

1. Nel Comune si svolgono due fiere annuali:
 - Festa Patronale di San Ferdinando Re - periodo abituale di svolgimento: 3 giorni comprendenti la prima domenica di settembre;
 - "FIERA NAZIONALE DEL CARCIOFO MEDITERRANEO E DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI" - periodo abituale di svolgimento: quattro giorni comprendenti l'ultima domenica di ottobre.
2. I posteggi, in numero inferiore a 100, saranno individuati con apposita Ordinanza Sindacale non necessitano di adozione di specifico regolamento, ai sensi dell'art.13 comma 4 della L.R. n.18/2001.

Art. 67 Concessione posteggi per la Festa Patronale

1. La concessione del posteggio è limitata al giorno o ai giorni di durata della fiera.
2. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale oppure essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, a pena di esclusione. Fa fede la data del timbro postale di spedizione o la data del protocollo generale dell'Ente.
3. Nell'istanza devono essere precisati:
 - a. i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b. codice fiscale/partita IVA;
 - c. estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
 - d. presenze effettive nella fiera alla quale si chiede di partecipare;

- e. data di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. relativa all'attività di commercio su aree pubbliche;
 - f. tipologia merceologica che la ditta intende porre in vendita.
4. Per le domande giudicate irregolari od incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
 5. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.
 6. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve allegare alla domanda di partecipazione copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al comune competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già stata presentata dal cedente, il subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda allegando la predetta documentazione.
 7. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è formulata in base ai seguenti criteri di priorità:
 - a. più alto numero di presenze nella fiera indipendentemente dal tipo di autorizzazione
 - b. maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;
 - c. maggiore anzianità di iscrizione al registro degli Esercenti il Commercio con riferimento al settore di attività.
 8. La graduatoria di cui al comma precedente è affissa all'Albo comunale almeno quattordici giorni prima della data dello svolgimento della fiera.
 9. L'assegnazione dei posteggi viene effettuata, a seguito di regolare convocazione degli interessati, secondo l'ordine di graduatoria e tenendo conto della planimetria all'uopo predisposta.
 10. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati a coloro i quali presentano domanda fuori termine, all'uopo convocati con riserva, e secondo le modalità previste al punto 7). In caso di ulteriore disponibilità nei giorni immediatamente precedenti alla manifestazione, i posteggi verranno assegnati agli operatori che ne faranno richiesta in ordine cronologico di acquisizione al protocollo generale.
 11. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente, salvo eventuale preventiva comunicazione di ritardo opportunamente motivata, e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore presente.
 12. La mancata partecipazione alla fiera non dà diritto ad alcun rimborso delle tasse già pagate.

Art. 68 Concessione posteggi per la *FIERA NAZIONALE DEL CARCIOFO*

1. La concessione dei posteggi per la Fiera Nazionale del Carciofo Mediterraneo sarà oggetto di apposita specifica regolamentazione.

CAPO VAUTORIZZAZIONITEMPORANEEEMERCATISTRAORDINARI

Art. 69 Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

1. Il rilascio di autorizzazione temporanee da esercitarsi su suolo pubblico avviene nel rispetto degli indirizzi e delle modalità di cui al presente Capo.
2. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:
 - a. in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali di configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - b. quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;

- c. in occasione di festività, fiere mercato o sagre.
3. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
4. Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come i settori di attività ammessi ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti di cui al successivo art.71.

Art. 70 Feste ed iniziative promozionali

1. E' condizione preliminare al rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico la presentazione da parte di soggetti privati o l'elaborazione da parte del Comune, di specifici progetti o iniziative *promozionali, tesi anche alla riqualificazione di quartieri e/o a momenti di socializzazione*, nei quali debbano essere quantomeno evidenziate:
 - a. le finalità;
 - b. le specializzazioni merceologiche interessate;
 - c. gli spazi richiesti e la loro localizzazione;
 - d. le modalità di organizzazione delle aree di vendita ed il progetto di allestimento delle attrezzature;
 - e. l'elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede l'ammissione in caso di più partecipanti;
2. Il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico equivale ad accettazione del progetto.
3. Il possesso, da parte dei singoli operatori, dell'autorizzazione di cui al decreto legislativo n.114/1998, sostituisce, a tutti gli effetti, il rilascio dell'autorizzazione temporanea che potrà avvenire, per richiesta della parte interessata, solo a favore degli operatori non in possesso dell'autorizzazione predetta, sempre che, in possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio.

Art. 71 Sagre parrocchiali, feste di partiti, festival e manifestazioni culturali

1. Nell'ambito delle sagre parrocchiali, delle feste di partiti, dei festival e di manifestazioni culturali, il rilascio dell'autorizzazione temporanea alla vendita su aree o spazi privati è unicamente soggetto alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 114/1998.
2. Le domande di autorizzazione debbono essere presentate d'intesa con il soggetto organizzatore.

CAPO VI COMMERCIO ITINERRANTE

Art. 72 Modalità di vendita

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e comunque non superiori a un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.

Art. 73 Zone vietate

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle zone del centro abitato e nei tratti stradali prossimi a tutte le scuole e luoghi di cura, al fine di tutelare sia il traffico veicolare che pedonale, sia l'incolumità dei bambini all'entrata e all'uscita delle scuole.
2. Tali zone vengono regolamentate con apposita Ordinanza Sindacale

Art. 74 Zone consentite

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle strade urbane escluse dalle zone di cui al precedente articolo, è consentito, fermo restando le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

Art. 75 Rappresentazione cartografica

1. Presso la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante e quelle consentite.

Art. 76 Determinazione degli orari

1. L'orario di vendita dei venditori in forma itinerante è disciplinato con Ordinanza Sindacale.
2. E' fatto divieto l'esercizio del commercio itinerante nel giorno del mercato settimanale (mar- tedi), i giorni festivi e la domenica, salvo le deroghe già previste per il commercio in sede fissa.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 77 Sanzioni

1. L'attività sanzionatoria è regolamentata dalle specifiche norme in materia, in particolare da quanto previsto dal D.Lgs. 114/1998, dalla Legge Regionale 18/2001 e dalla Legge Regionale 11/2003.
2. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e ordinanze comunali si applica la relativa procedura sanzionatoria.
3. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco.

Art. 78 Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli Allegati.

Art. 79 Validità delle presenze

1. Ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante.
2. E' ammessa la rappresentanza così come previsto dall'art.2 comma 4 del presente Piano

Art. 80 Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare.

Art. 81 Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 82 Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Piano sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso il comune di San Ferdinando di Puglia e con lo stesso in contrasto.